

Capo I

Delle fonti del diritto

1. Indicazione delle fonti. – Sono fonti (70, 87, 121, 138, Cost.) del diritto:

- 1) le leggi (2, 10 ss.);
- 2) i regolamenti (3, 4);
- 3) le norme corporative;
- 4) gli usi (8 ss.).

2. Leggi. – La formazione delle leggi (1, n. 1) e l’emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale (70 ss., 87, 128 Cost.).

3. Regolamenti. – Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.

Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari (4, 77, 87 Cost.).

4. Limiti della disciplina regolamentare. – I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell’art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

5 - 7. *(Omissis)* ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Articoli riguardanti le norme corporative, abrogati dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.*

8. Usi. – Nelle materie regolate dalle leggi (1, n. 1) e dai regolamenti (1, n. 2) gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (1, n. 4, 9).

Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Comma da ritenere abrogato a seguito della soppressione dell’ordinamento corporativo fascista disposta dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.*

9. Raccolte di usi. – Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

Capo II

Dell'applicazione della legge in generale

10. Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti. – Le leggi (1, n. 1) e i regolamenti (1, n. 2) divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione (73 Cost.), salvo che sia altrimenti disposto.

Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto ⁽¹⁾.

(1) Comma da ritenere abrogato a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo fascista, disposta dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

11. Efficacia della legge nel tempo. – La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (25 Cost.; 2 c.p.).

I contratti collettivi di lavoro (2067 ss. c.c.) possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione (2074 c.c.).

12. Interpretazione della legge. – Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (1362, 1363 c.c.).

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

13. Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative. – (*Omissis*) ⁽¹⁾.

(1) L'ordinamento corporativo fascista è stato soppresso dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

14. Applicazione delle leggi penali ed eccezionali. – Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (25 Cost.; 1, 2 c.p.).

15. Abrogazione delle leggi. – Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore (75 Cost.).

16. Trattamento dello straniero. – Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali (29).

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (29; 10 Cost.; 2508 ss. cc.).

17 - 31. (*Omissis*) ⁽¹⁾.

(1) Articoli abrogati dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995.

Libro I

Delle persone e della famiglia

Titolo I

Delle persone fisiche

1. Capacità giuridica. – La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita (22 Cost.).

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (320, 462, 687, 715).

(*Omissis*) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Seguiva un terzo comma abrogato dall'art. 1 del R.D.L.vo 20 gennaio 1944, n. 25 e dall'art. 3 del D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

2. Maggiore età. Capacità di agire. – La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

3. [Capacità in materia di lavoro. – (*Omissis*)] ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 2, L. 8 marzo 1975, n. 39.

4. Commorienza. – Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra (462, 791) e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento (61, 69, 2697, 2728).

5. Atti di disposizione del proprio corpo. – Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (1343, 1354, 1418; 32 Cost.) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ A norma dell'art. 1 della L. 19 settembre 2012, n. 167, in deroga al divieto di cui a questo articolo è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.

6. Diritto al nome. – Ogni persona ha diritto al nome (22 Cost.) che le è per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome (602²).

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati (149).

7. Tutela del diritto al nome. – La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente (8, 9, 2563 ss.; 9 c.p.c.) la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali (120 c.p.c.).

8. Tutela del nome per ragioni familiari. – Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse (100 c.p.c.) fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

9. Tutela dello pseudonimo. – Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome (602), può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

10. Abuso dell'immagine altrui. – Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

TITOLO II

Delle persone giuridiche

CAPO I

Disposizioni generali

11. Persone giuridiche pubbliche. – Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (822, 824, 826, 828, 830, 831, 862^a, 863^a, 2093, 2201; 115, 128 Cost.).

12. ⁽¹⁾ [Persone giuridiche private. – Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto].

⁽¹⁾ Questo articolo è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

13. Società. – Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2200, 2247 ss., 2642; 99 ss. att.).

Capo IIDelle associazioni
e delle fondazioni

14. Atto costitutivo. – Le associazioni e le fondazioni (12) devono essere costituite (16, 33) con atto pubblico (1350, 2643 n. 10, 2699).

La fondazione può essere disposta anche con testamento (587, 600, 786; 3 att.).

15. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione. – L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento (12) ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta (555, 786, 2331).

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni. – L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede (33, 34, 46), nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione (25). Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente (27) e alla devoluzione del patrimonio (21³, 31, 32), e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28).

[Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12] ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Questo comma è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

17. ⁽¹⁾ [Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati. – La persona giuridica non può acquistare beni immobili (812), né accettare donazioni (782) o eredità (473), né conseguire legati (649) senza l'autorizzazione governativa.

Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto (5, 6, 7 att.).

⁽¹⁾ Questo articolo è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

18. Responsabilità degli amministratori. – Gli amministratori sono responsabili (22, 25, 29, 33) verso l'ente secondo le norme del mandato (1710, 2260, 2392). È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (9 att.).

19. Limitazioni del potere di rappresentanza. – Le limitazioni del potere di rappresentanza (25), che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (34, 1396, 2193, 2207, 2298, 2384).

20. Convocazione dell'assemblea delle associazioni. – L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio (2364²).

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale (2367; 8 att.).

21. Deliberazioni dell'assemblea. – Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità (22) gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (16, 34; 4 att.).

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione (29, 30; 11 att.) e la devoluzione del patrimonio (16, 28², 31, 32, 34) occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11 att.).

22. Azioni di responsabilità contro gli amministratori. – Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti (18) sono deliberate dall'assemblea (21) e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (25³).

23. Annullamento e sospensione delle deliberazioni. – Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto (16) possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero (25, 2377²; 69 c.p.c.).

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (25², 1445, 2377, 2391³).

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore (175 ss. c.p.c.), sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori (2378⁴; 10 att.).

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume (5, 25¹) può essere sospesa anche dall'autorità governativa (9 att.).

24. Recesso ed esclusione degli associati. – La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto (2284, 2322).

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comu-

nicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima (2285).

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione (2286).

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione (37).

25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni. – L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori (18) o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume (5, 23⁴); può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (23², 2377³, 2391³).

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori (18, 22).

26. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione. – L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore (28).

27. Estinzione della persona giuridica. – Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto (16), la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile (2272 n. 2).

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare (2272 n. 4).

[L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio] (1).

(1) *Questo comma è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. c), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.*

28. Trasformazione delle fondazioni. – Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore (16, 26, 32; 10 att.).

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione (16) come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone (31, 32).

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

29. Divieto di nuove operazioni. – Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica (27) o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima (21). Qualora trasgrediscono a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale (18, 22, 34, 1292 ss., 2279, 2449).

30. Liquidazione. – Dichiarata l'estinzione della persona giuridica (27) o disposto lo scioglimento dell'associazione (21³), si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (11 ss. att.).

31. Devoluzione dei beni. – I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione (30), sono devoluti (21³, 28²) in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto (16).

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi (32); se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento (21³) e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa (42).

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione (2964 ss.), in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (2312², 2324, 2456²).

32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare. – Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi (28, 31, 42).

33. (1) [Registrazione delle persone giuridiche. – In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.

Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte].

(¹) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. d), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

34. (¹) [Registrazione di atti. – Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.

Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza].

(¹) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

35. Disposizione penale. – Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice] (¹), sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10 a € 516.

(¹) Le parole fra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 11, comma 1, lett. e), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Capo III

Delle associazioni
non riconosciute e dei comitati

36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute. – L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche (12) sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione (41²; 19, 75, 78, 145 c.p.c.).

37. Fondo comune. – I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione (38). Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso (24).

38. Obbligazioni. – Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune (37). Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente (1292 ss.) le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (33⁴, 41¹, 2267, 2317², 2320¹, 2331², 2508, 2615).

39. Comitati. – I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

40. Responsabilità degli organizzatori. – Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente (1292 ss.) della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

41. Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio. – Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente (1292 ss.) delle obbligazioni assunte (33⁴, 38, 2267, 2291, 2317², 2320¹, 2331², 2508, 2615). I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le obbligazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente (36²; 75, 78 c.p.c.).

42. Diversa destinazione dei fondi. – Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione (31, 32).

42 bis. ⁽¹⁾ **Trasformazione, fusione e scissione.** – Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500 *sexies*, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500 *bis*, 2500 *ter*, secondo comma, 2500 *quinquies* e 2500 *nonies*, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato inserito dall'art. 98 del D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117.